

Jus sepulchri - approfondimento

La parentela e l'affinità (tratto da www.dirittoprivatoinrete.it)

Fondamentale per la comprensione del diritto di famiglia è la conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i vari membri della famiglia.

Con il matrimonio, considerato come origine della famiglia dal punto di vista legale, oltre al rapporto di coniugio tra gli sposi, si vengono a creare altri rapporti, la parentela e l'affinità.

Cominciamo con la parentela.

parentela (art. 74 c.c.)

indica il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite

Sono parenti, quindi, il padre ed il figlio, il nonno ed il nipote, i fratelli, i cugini, se hanno uno stipite in comune e così via.

Il testo dell'art. 74 è però stato modificato dalla l. 219\2012 che ha precisato il concetto di parentela come vediamo nella tabella che segue.

parentela (art. 74 c.c.)

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti

Con la modifica dell'art. 74, quindi, si è voluta far cessare ogni possibile discriminazione tra diverse "categorie" di figli, considerandoli, quindi, tutti allo stesso modo.

Aver accertato che tra diverse persone esiste un rapporto di parentela non è, però, sufficiente.

Vedremo che in numerose occasioni (soprattutto in caso di eredità) è indispensabile accertare anche il grado di parentela, accertare, cioè, chi sono i parenti più "vicini" e più "lontani".

Per l'accertamento del grado di parentela ci soccorre l'art. 76 del codice civile. Questo distingue due linee di parentela, la linea retta e quella collaterale.

linea retta (persone che discendono l'una dall'altra)

nella linea retta si contano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite

Padre e figlio, quindi, sono parenti di primo grado, nonno e nipote sono parenti di secondo grado (nonno + padre + nipote = 3 - nonno <stipite, che non si conta> = 2°)

linea collaterale (persone che non discendono l'una dall'altra ma hanno uno stipite in comune)

nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

I primi cugini, quindi, sono parenti di quarto grado (dal figlio al padre (2) dal padre al nonno (3) dal nonno al figlio (4) dal figlio al nipote (5) - il nonno <stipite comune> = 4°).



Secondo l'art. 77 c.c. la parentela non ha effetti giuridici oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Ancora sulla parentela ricordiamo che i fratelli sono indicati dal codice in maniera diversa secondo che abbiano in comune solo il padre o solo la madre o entrambi. Si indicano, infatti come:

fratelli germani	quando sono figli dello stesso padre e della stessa madre
fratelli consanguinei	quando sono figli dello stesso padre ma di madri diverse
fratelli uterini	quando sono figli della stessa madre ma di padri diversi

Passiamo ora all'**affinità**.

affinità (art. 78 c.c.) è il vincolo che lega il coniuge con i parenti dell'altro coniuge

Il calcolo dei gradi di affinità è speculare rispetto a quello di parentela.

Secondo l'art. 78 c.c., infatti: " Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge".

La moglie di mio fratello, quindi, è mia affine di secondo grado, visto che io sono parente di secondo grado con mio fratello.

Gli affini dei coniugi, però, non sono affini anche tra loro; la moglie di mio fratello è, quindi, mia affine ma non è affine anche a mia moglie.

L'affinità non cessa con la morte di uno dei coniugi, ma tra affini non esistono diritti ereditari.

Codice Civile (da www.brocardi.it)

Libro Primo

Delle persone e della famiglia

Titolo V - Della parentela e dell'affinità

Art. 74. - Parentela.

Art. 75. - Linee della parentela.

Art. 76. - Computo dei gradi.

Art. 77. - Limite della parentela.

Art. 78. - Affinità.

Libro Secondo

Delle successioni

Titolo II – Delle successioni legittime

Capo I – Della successione dei parenti

Art. 572. – Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583 c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76 c.c.], senza distinzione di linea [74 c.c.] (1).



La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77 c.c.] (2).

Note

(1) *Ossia gli zii e i cugini. Il parente di grado più prossimo esclude gli altri, se vi sono più parenti dello stesso grado l'eredità si divide per capi. Per il calcolo dei gradi si veda l'art. 76 del c.c..*

(2) *Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'art. 565 del c.c., dopo i parenti fino al sesto grado e prima dello Stato succedono i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia stato legalmente accertato lo status di filiazione (v. art. 565 del c.c. e la nt. n. 1).*

CORTE DI CASSAZIONE ed altro (da www.altalex.com)

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE , SENTENZA 27 settembre 2012
16430 Pres. Triola – est. Falschi , n.16430**

RICOGNIZIONE

Nella sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si occupa dello ius sepulchri e segnatamente della questione relativa alla individuazione dei destinatari dello ius sepulchri.

E' pacifica la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio - distinzione tuttora accolta senza sostanziali contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Nel sepolcro ereditario il diritto alla sepoltura deve ritenersi disciplinato dalle regole della successione mortis causa.

Il sepolcro familiare, invece, è destinato dal suo fondatore a sé e alla propria famiglia e non a sé e ai propri eredi.

Con riferimento a tale ultimo tipo di sepolcro, un problema che spesso si pone è quello della individuazione dei soggetti destinatari del relativo diritto di sepoltura.

Ebbene, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in difetto di una diversa volontà del fondatore, **il sepolcro deve presumersi destinato "sibi familiaeque suae", con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, "iure sanguinis", a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.**

Ciò premesso, costituisce principio di diritto oramai consolidato, quello secondo cui **"nella cerchia dei familiari del fondatore, aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, devono farsi rientrare, stante il significato semantico della parola "famiglia", purché non risulti una espressa contraria volontà del fondatore stesso, tutti coloro che - come anche i collaterali - sono a lui legati da vincoli di sangue, determinandosi, tra i vari titolari, una comunione indivisibile con la conseguenza che resta escluso ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche dello stesso fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire o condizionare l'esercizio dello ius inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari** (così Cass. 27 gennaio 1986 n. 519).

Principio, questo, ribadito dalla corte di cassazione anche nella sentenza in commento.

TRIBUNALE DI SIRACUSA – Sentenza 19.01.2004, n. 31 – G.U. Dott Giorgio Marino



“Al fine di distinguere lo jus sepulchri iure sanguinis dallo jus sepulchri iure successionis occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti le vicende successive della proprietà dell’edificio nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro sibi familiaeque suae. Accertato dal giudice di merito questo carattere, il familiare acquista, iure proprio, il diritto al sepolcro imprescrittibile ed irrinunciabile sin dalla nascita che non può essere oggetto di trasferimento né inter vivos, né mortis causa, costituendosi in tal modo tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo jus sepulchri si trasforma da familiare in ereditario.

Lo jus sepulchri ha ad oggetto il potere di collocare le salme in un determinato sepolcro e qualora trattasi di sepolcro cd. familiare, la sua titolarità spetta in mancanza di una volontà contraria del fondatore, a tutti coloro che a lui sono legati da vincoli di sangue, determinandosi tra i vari titolari una comunione indivisibile che esclude ogni potere di disposizione del diritto da parte di taluni soltanto di essi ed anche del medesimo fondatore, così come il potere di alcuno dei titolari di vietare, consentire, o condizionare l’esercizio dello jus inferendi in sepulchrum spettante agli altri contitolari (Cassazione Civ., 27/1/1986, n. 519; Cassazione Civ. 4/5/1982, n. 2736).

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App”.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.

QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di Google che su “App Store di iTune” di Apple, nonché su “WindowsPhone” ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle “App”.

